

STUDIO PASQUALETTO

NOVITA' FISCALI MANOVRA CORRETTIVA 2017

Vincoli più severi alle compensazioni dei crediti fiscali

- Ridotta, da 15.000 a 5.000 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità
- I titolari di partita IVA dovranno trasmettere le compensazioni orizzontali esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia

Sotto il primo aspetto, è stata ridotta, da 15.000 a 5.000 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).

La suddetta riduzione a 5.000 euro opera in relazione all'utilizzo in compensazione orizzontale) dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l'IRAP e per le ritenute alla fonte. In ambito IVA, le limitazioni sopra esposte trovano applicazione con riferimento alle compensazioni orizzontali non solo del credito IVA annuale, ma anche dei crediti infrannuali derivanti dalle istanze periodiche: si riscontra quindi un regime omogeneo per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti tanto dalla dichiarazione annuale che dai modelli TR.

Il DL 50/2017, inoltre, è intervenuto sul momento in cui è possibile effettuare la compensazione dei suddetti crediti IVA, stabilendo che la stessa possa avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dall'istanza da cui emergono, a seconda che si tratti di un credito IVA annuale o trimestrale, in luogo del previgente termine fisso, stabilito nel "16° giorno del mese successivo" a quello di presentazione dei suddetti modelli.

Continuano ad essere escluse dall'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) le compensazioni orizzontali di crediti IVA, annuali o trimestrali, di importo non superiore a 5.000 euro annui, le quali possono essere effettuate dal giorno successivo, rispettivamente, alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione o a quello di presentazione del relativo modello TR.

Sotto il profilo sanzionatorio, viene introdotta una disciplina comune, la quale, nei casi di utilizzo in compensazione orizzontale dei suddetti crediti erariali in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) o di "certificazione" della dichiarazione, mediante le predette modalità, da parte di soggetti diversi da quelli abilitati, prevede il recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati e dei relativi interessi, nonché l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Ufficio. In questi ultimi casi, peraltro, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale per il pagamento delle somme dovute all'Erario, neppure qualora siano iscritte a ruolo.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la ris. n. 57/2017, le nuove disposizioni si applicano ai crediti, da utilizzare in compensazione per importi superiori a 5.000 euro annui, derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del DL 50/2017. In merito alla decorrenza delle novità riguardanti i crediti trimestrali IVA, in assenza di espresse indicazioni, è possibile ritenere, mutuando il principio espresso nella citata risoluzione, che le stesse trovino

STUDIO PASQUALETTO

applicazione a partire dai modelli TR relativi al secondo trimestre 2017, da presentare nel prossimo mese di luglio, ossia dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017.

Ancora, il DL ha istituito l'obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Dall'obbligo sono escluse le compensazioni verticali, o "interne"

Su questo punto, la ris. Agenzia delle Entrate n. 68/2017 ha fornito l'elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione orizzontale, a seguito delle novità del DL 50/2017, obbliga i soli titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell'Agenzia. Detto obbligo, tuttavia, non sussiste in relazione a particolari codici tributo, evidenziati nel medesimo F24, che identificano l'utilizzo del credito in compensazione "verticale" o "interna", ossia con un importo a debito della stessa imposta.

RIASSUMENDO:

Con le modifiche già introdotte, scende da 15.000 a 5.000 euro il limite secondo cui, per poter compensare i crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute), è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale).

Con le modifiche introdotte ora, invece, si stabilisce che:

- l'obbligo di apposizione del visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro annui grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito sia annuale sia infrannuale IVA. Di conseguenza, il visto va apposto sulla dichiarazione IVA o sull'istanza di rimborso infrannuale;
- nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Inoltre, è confermato l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione per:

- il credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui);
- i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine, viene previsto che:

- è vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati;

STUDIO PASQUALETTO

- il modello F24 viene scartato, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalle norme che fissano il limite massimo dei crediti compensabili

In appendice un ulteriore riassunto schematico

Detrazione IVA

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Confermata anche la modifica all'art. 25, D.P.R. n. 633/1972 riguardante l'annotazione nel registro IVA.

L'anticipo dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA si applica anche alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Nuova cedolare su locazioni brevi (cd. tassa Airbnb)

Introdotti nuovi adempimenti per le locazioni brevi e, in particolare, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare:

- dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da tale data si applica la cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione;

- le norme si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, se rientrano nelle locazioni brevi, come sopra definite;

- si affida a un regolamento ministeriale la possibilità di definire, ai fini dell'applicazione del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi, i criteri in base ai quali l'attività di locazione oggetto dello speciale regime si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali che rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, anche avuto riguardo al numero degli immobili locati e della durata delle locazioni nell'anno solare;

- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione e di sublocazione breve conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;

- i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui sopra, devono operare (e versare), in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e

STUDIO PASQUALETTO

corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario, e devono rilasciare il modello CU. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

In sede di conversione della Manovra correttiva è stato previsto che:

- gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo di ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente;
- il soggetto che incassa il canone ovvero che interviene nel suo pagamento è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente si introducono gli indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore.

Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche ai fini dell'accesso al regime premiale.

Già l'art. 7-bis del D.L. n. 193/2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

Gli indici sono approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche interessate dagli indici.

Il regime premiale da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia, deve prevedere: a) esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui; b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative; d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Nuova disciplina sul lavoro occasionale (ex voucher)

Viene introdotta una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Sono definite tali le attività lavorative che danno luogo (in un anno civile) a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale staso di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a:

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato. È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione.

Per quanto attiene il limite di reddito degli utilizzatori, alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% del loro importo. Si tratta:

- dei titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- dei giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
- delle persone disoccupate (ex art. 19, D.Lgs. n. 150/2015);
- dei percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS.

È previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti), per gli utilizzatori e i prestatori che vogliono utilizzare le prestazioni occasionali, in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS.

Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori.

Per quanto concerne le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:

- piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.

STUDIO PASQUALETTO

Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.

Per quanto concerne gli altri utilizzatori, possono ricorrere a prestazioni occasionali mediante uno specifico contratto di prestazione occasionale.

La misura minima del compenso è pari a 9 euro; per il settore agricolo è invece pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione.

Sono previsti alcuni divieti per l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale.

Appendice:

COMPENSAZIONI

REGOLE DIFFERENZIATE:

LE PARTITA IVA

Sempre i canali telematici

Obbligo di utilizzare solo i servizi messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo e F24 addebito unico) per compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva annuali/infrannuali, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all' Irap e crediti d' imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

COMPENSAZIONI INTERNE

Possibile L' internet banking

Resta possibile nei casi di compensazioni interne l' invio della delega anche per il tramite dei servizi di internet banking. Se però al netto delle compensazioni "interne", nella medesima delega residua un ulteriore saldo positivo a credito utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi a debito, allora rientrano in gioco le regole generali con obbligo di transito per i servizi telematici delle Entrate. Sono esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazioni del modello 730 e il bonus 80 euro

IL SALDO ZERO

STUDIO PASQUALETTO

Si passa dalle Entrate

Nel caso in cui il saldo del modello F24 sia pari a zero nulla è cambiato e la regola è identica per i soggetti titolari di partita iva e per gli altri soggetti. In caso di presentazione del modello F24 con saldo a zero l'invio del modello di pagamento deve essere eseguito solo attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo e F24 addebito unico) e non è possibile scegliere alcuna modalità alternativa di pagamento.

I PRIVATI CITTADINI

F24 cartaceo solo senza crediti

Per i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, è possibile utilizzare anche l'home banking ma in ogni caso non il modello cartaceo (presentazione allo sportello). Il modello F24 senza nessun utilizzo di crediti in compensazione (neppure parziale) può ancora essere presentato in forma cartacea presso le banche, gli sportelli di Poste italiane e agenti della riscossione per qualunque importo anche sopra i mille euro.

MICHELE PASQUALETTO

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE

Studio: Via Belvedere n. 5/A – 30035 Mirano (VE)

Tel. +39 041 433965 – Fax +39 041 434670

www.pasqualettosrl.it – info@pasqualettosrl.it